



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 0336/823713
SITO INTERNET : www.figc-lnd-cr Puglia.org

Stagione Sportiva 2004/2005

Comunicato Ufficiale N° 44 del 28 aprile 2005

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO CIRCOLARE UFFICIO STUDI TRIBUTARI F.I.G.C. N. 6 DEL 7.4.2005)

Oggetto : Attività spettacolistica – Opzione per la semplificazione in materia di certificazione dei corrispettivi – Art. 3, comma 3-bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 -

Nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 è stata pubblicata la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

Il provvedimento, contiene numerose modifiche al D.L. originario e, tra queste, va segnalata la disposizione recata dal comma 3-bis, aggiunto all'art.3 dopo il comma 3, così formulata:

“3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale”

Pertanto, alla luce della cennata disposizione, a decorrere dal 2 aprile 2005, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale, tutte le società sportive che pongono in essere attività spettacolistica potranno fruire, **previa opzione**, del sistema di certificazione dei corrispettivi, pagati per assistere alle gare, di cui finora godevano, per effetto delle disposizioni recate dal Regolamento emanato con D.P.R. 13 marzo 2002, pubblicato nella G.U. n. 92 del 19 aprile 2002, soltanto le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Detto Regolamento, la cui disciplina è oggi estesa, **previa opzione**, tra l'altro, a tutte le società di calcio per le manifestazioni calcistiche dalle stesse organizzate, prevede che le stesse società **possono** documentare i corrispettivi, costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle medesime manifestazioni calcistiche, mediante rilascio di titoli di **ingresso** e di abbonamenti anziché emettere i titoli di **accesso** con i misuratori fiscali così come stabilito dal comma 2 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 60 del 1999.

I titoli di ingresso e gli abbonamenti potranno essere acquisiti privatamente o presso la SIAE e verranno rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso.

Ogni dotazione di titoli di ingresso e di abbonamenti, che devono avere determinate caratteristiche, è certificata dalla SIAE e le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti devono essere annotate su appositi prospetti a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale.

In merito alle caratteristiche ed agli adempimenti previsti dal Regolamento in argomento, si richiama il contenuto della Circolare n.12 – 2002, emanata da questa Federazione con nota del 23 maggio 2002, prot. n. 2590.1.

Salvo diverse istruzioni che saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene che l'opzione vada esercitata mediante comunicazione da inviare al locale Ufficio SIAE competente in base alla sede legale della società che organizza a manifestazione.

E', comunque, da ritenere che, poiché la disposizione recata dal comma 3-bis in oggetto è stata emanata "in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale" ed ha carattere transitorio (due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge), le società che già si avvalgono del sistema di emissione dei titoli di accesso alle gare mediante misuratori fiscali o biglie.

PER ERRORE DI TRASCRIZIONE SI RIPORTA LO STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 204/A DEL 13.4.2005 RIVEDUTO E CORRETTO NELLA SUA FORMA DEFINITIVA

Il Presidente Federale

- Valutata la urgente necessità, anche alla luce dei recenti episodi di violenza verificatisi in occasione di incontri di calcio, di apportare modifiche agli artt. 62, 64 delle N.O.I.F. e all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- sentiti i Vice Presidenti Federali
- visto l'art. 21, comma 3 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 62, 64 delle N.O.I.F. e l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato.

N.O.I.F.

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.
4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.
8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adoteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 64

Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
2. **L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.** L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, **esclusivamente** per fini cautelativi o di ordine pubblico.
3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 10

Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
2. Le società **rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF**. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.
3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b).
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.
5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo. Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h). Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00.
6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.2. (COMUNICAZIONE DELLA C.A.F. DEL 27.4.2005)

COMUNICASI CHE C.A.F. RIUNIONE 27.4.2005 HA ACCOLTO L'APPELLO DELLA A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPI CALCIO A.TAURINO/SAN PIETRO IN LAMA DEL 30.1.2005, E PER L'EFFETTO ANNULLA LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RIPRISTINANDO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA SOCIETÀ CAMPI CALCIO A. TAURINO PER 0 - 3. SEGUIRANNO MOTIVAZIONI

CAF CALCIO

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

C.S. ALTAMURA	DI LEO Dario	nato	05/04/1990
	KAPLLANI Migel	nato	04/03/1990
	LOSPALLUTO Marco	nato	
05/04/1990			

3.2.2. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

RISULTATI GARE TRIANGOLARI ELIMINATORI

3^ GIORNATA

SABATO 23 APRILE 2005

CAPURSO - LUCERA
ha riposato: MOLFETTA CALCIO

2 - 1

NOVOLI - CALCIO LEDE
ha riposato : NUOVA POL. NOCI

1 - 1

Per effetto dei risultati sportivi conseguiti nelle gare dei Triangolari eliminatori, le sottoindicate Società si sono qualificate per la Finale Regionale:

A.S. CALCIO CAPURSO

POL. NOVOLI

Per motivi organizzativi, a modifica di quanto riportato sul C.U. n° 30 del 27.01.2005, la gara di Finale Regionale viene posticipata a **SABATO 7 MAGGIO 2005**.

3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA 01 MAGGIO 2005****CAMPIONATO PROMOZIONE**

Girone B: la gara **S.VITO - NOVOLI** avrà luogo sul Campo Comunale "E.M. Citiolo" di San Vito dei Normanni, con inizio alle ore **19.00**.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Girone A: la gara **NUOVA U.S. PIETRA - PRO MOLFETTA CALCIO** a seguito delibera del Giudice Sportivo sarà disputata a porte chiuse.

Girone C: la gara **MEC LECCE - ARSENAL SAVA** avrà luogo sul Campo Comunale di Lecce, con inizio alle ore **11.00**.

Girone D: la gara **NERETINA CALCIO - CORSANESE** avrà luogo sul **Campo Comunale di Seclì**, con inizio alle ore 16.00.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA 08 MAGGIO 2005**CAMPIONATO ECCELLENZA**

la gara **TAURISANO - COPERTINO** è anticipata a **Sabato 07 Maggio 2005** ed avrà luogo sul Campo Comunale di Taurisano, con inizio alle ore **16.00**.

3.4. RECUPERI**PROGRAMMA GARE DI RECUPERO GIOVEDÌ 05 MAGGIO 2005**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA		12ª GIORNATA DI RITORNO			
GIRONE A	ATLETICO ORSARA	MARCONI	CAMPO SPORTIVO "S.ROCCO"	ORSARA DI PUGLIA	16 :00

4. RISULTATI GARE DI RECUPERO**GIOVEDÌ 21 APRILE 2005****CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

GIRONE B
21/04/05 11/R PUTIGNANO CALCIO PEZZE 2 - 1

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE A
21/04/05 7/R ATLETICO ORSARA SPORTING CLUB VICO 6 - 2

GIRONE B

21/04/05	11/R	GIOVENTU MARTINA VIRTUS LOCOROTONDO	BITETTO LIBERTAS PALESE	1 - 1 1 - 2
----------	------	--	----------------------------	----------------

GIRONE D

21/04/05	8/R	NERETINA CALCIO	FABIO CARIDDI CANNOLE	1 - 0
----------	-----	-----------------	-----------------------	-------

RISULTATI GARE**INCONTRI DISPUTATI****CAMPIONATO ECCELLENZA****GIRONE: UNICO****DATA GIORNATA**

21/04/05 16/R

A.TOMA	OSTUNI SPORT	0 - 1
CALCIO FASANO	TAURISANO	2 - 1
CASARANO S.P.A.	PRO TREPZZI	4 - 0
FORTIS TRANI	FRANCAVILLA CALCIO	1 - 0
LUCERA CALCIO	MONOPOLI	0 - 2
PALAGIANELLO	COPERTINO	1 - 2
REAL ALTAMURA	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	0 - 1
STELLA JONICA S.GIORGIO J	ACQUAVIVA	2 - 1
SURBO	SAN GIORGIO APRICENA	0 - 4
VICTORIA LOCOROTONDO	BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	7 - 2

24/04/05 17/R

ACQUAVIVA	VICTORIA LOCOROTONDO	2 - 1
BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	FORTIS TRANI	0 - 2
BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	CALCIO FASANO	3 - 1
COPERTINO	LUCERA CALCIO	3 - 2
FRANCAVILLA CALCIO	REAL ALTAMURA	1 - 2
MONOPOLI	CASARANO S.P.A.	2 - 0
OSTUNI SPORT	STELLA JONICA S.GIORGIO J	5 - 1
PRO TREPZZI	A.TOMA	1 - 2
SAN GIORGIO APRICENA	PALAGIANELLO	2 - 0
TAURISANO	SURBO	5 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE**GIRONE: A****DATA GIORNATA**

23/04/05 13/R

NUOVA PUGLIA SPORT	SAN SEVERO	2 - 1
--------------------	------------	-------

24/04/05 13/R

ALTAMURA S.R.L.	PRO GIOIA	1 - 3
ARPIFOGGIA	TORITTO	4 - 2
ATLETICO CONVERSANO	CASTELLANA	3 - 1
ATLETICO TRANI	CALCIO CAPURSO	0 - 2
BARLETTA	AUDACE CERIGNOLA	0 - 0
CASTELLANETA	MOLFETTA CALCIO	2 - 1
MINERVINO MURGE	ORTA NOVA	1 - 0

GIRONE: B**DATA GIORNATA**

24/04/05 13/R

CAROVIGNO CALCIO	GIOVENTU CALCIO MURO	1 - 0
GALATONE A.S.D.	PRO ITALIA GALATINA	1 - 2
GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO	S.VITO	0 - 1
MASSAFRA	FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	1 - 0
MONTALBANO	ATLETICO CALCIO PALAGIANO	6 - 0
NOVOLI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	0 - 1
POGGIARDO	VIRTUS MARTANO	2 - 3
SAN DONATO	REAL SQUINZANO	2 - 3

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**GIRONE: A****DATA GIORNATA**

24/04/05 13/R

CANOSA S.R.L.	ATLETICO BOVINO	3 - 2
MATINUM	ATLETICO VIESTE	0 - 4
NUOVA DAUNIA	AUDACE BARLETTA	2 - 1
PESCHICI	CASSANO MURGE	0 - 3
PRO CARAPELLE	TROIA	2 - 0
SAN GIOVANNI ROTONDO	RAFFAELE CASTRIOTTA	5 - 4
TERLIZZI CALCIO	LESINA	5 - 0
TORREMAGGIORE CALCIO	CORATO	1 - 0

GIRONE: B**DATA GIORNATA**

24/04/05 13/R

ALBEROBELLO	CISTERNINO	2 - 3
ATLETICO MANDURIA	NUOVA LATERZA	0 - 3
CALCIO GIOIA	CASAMASSIMA	3 - 1
LIZZANO	CALCIO LEDE	1 - 0
PEZZE	FRAGAGNANO	4 - 3
POLIMNIA CALCIO	ATLETICO MOLA	2 - 0
PUTIGNANO CALCIO	FIBAL PULSANO 2000	1 - 1
V.MAZZOLA CAROSINO	NUOVA POLISPORTIVA NOCI	2 - 1

GIRONE: C**DATA GIORNATA**

24/04/05 13/R

ASSI MAGLIE	TUGLIE	2 - 1
CASERMETTE ARNESANO	ARADEO CALCIO	2 - 2
CAVALLINO	GIOVENTU CALCIO PARABITA	0 - 0
ERCHIE	ATLETICO SANDONACI	3 - 0
NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	MIGGIANO	0 - 3(*)
PRO NEVIANO	A. STEFANIZZI SOGLIANO	0 - 0
SQUINZANO	MARUGGIO CALCIO	1 - 0
STERNATIA	VEGLIE	0 - 1

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE: A****DATA GIORNATA**

24/04/05 13/R

MARCONI	MARGHERITA SPORT	2 - 3
NUOVA U.S. PIETRA	ATLETICO ORSARA	3 - 0 (*)
ORDONA CALCIO	SPORTING CLUB VICO	4 - 1
PRO MOLFETTA CALCIO	ASCOLI SATRIANO	0 - 4
REAL BARLETTA	RODI CALCIO	3 - 0 (*)
REAL CORATO	JUVENALIA	1 - 1
URSUS TRANI	REAL S.GIOVANNI	2 - 1
VIESTESE	VIRGILIO MAROSO CANDELA	2 - 0

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: B**DATA** **GIORNATA**

24/04/05 13/R

ATLETICO MODUGNO	NUOVA VALENZANO	1 - 2
CALCIO PELLEGRINO	ATLETICO GRAVINA	1 - 1
EUROPA CALCIO PALESE	BITETTO	1 - 1
GINOSA	ATLETICO CALCIO MOTTOLA	2 - 1
PROMAXIMA	GIOVENTU MARTINA	5 - 0
SANTERAMO	LIBERTAS PALESE	3 - 0
SPORTIVA TRIGGIANO	SPORTING CLUB SAMMICHELE	2 - 1 (*)
VIRTUS LOCOROTONDO	TURI	1 - 3

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: C**DATA** **GIORNATA**

24/04/05 13/R

ANDRISANI CALCIO 1995 TA	SPORTING	7 - 1 (*)
ARSENAL SAVA	CRISPIANO	2 - 1
GIOVENTU SAN MICHELE	GIOVENTU PORTO CESAREO	1 - 0
MONTEMESOLA	ISCHIATARANTO	2 - 2
SAN CESARIO ARIA SANA	MERINE	2 - 1
SAN MARZANO	TORRE	4 - 1
SPORTING CLUB MESAGNE	DELTA SAN DONATO	3 - 0 (*)
TORCHIAROLO	MEC LECCE	4 - 8

(*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

GIRONE: D**DATA** **GIORNATA**

23/04/05 13/R

SOLETO	COLLEMETESE	2 - 1
--------	-------------	-------

24/04/05 13/R

ATLETICO NARDO	POLISPORTIVA GIOVANILE	3 - 0
ATLETICO SALVE	NERETINA CALCIO	0 - 2
CORSANESE	OTRANTO	0 - 1
FABIO CARIDDI CANNOLE	MELISSANO	0 - 2
OLIMPIA	MELILEO A.S. TAURISANO	1 - 0
STELLA DEL COLLE	SALIGNANO	5 - 2
TAVIANESE	SANNICOLA CALCIO	4 - 1

GARE NON DISPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE**CAMPIONATO ECCELLENZA****GIRONE** **UNICO****DATA** **GIORNATA**

17/03/05 11/R REAL ALTAMURA

PALAGIANELLO

W

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**GIRONE B****DATA GIORNATA**

17/04/05 12/R ATLETICO MOLA PUTIGNANO CALCIO D

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE A****DATA GIORNATA**

17/04/05 12/R ATLETICO ORSARA MARCONI k

GIRONE B**DATA GIORNATA**

10/03/05 3/R ATLETICO GRAVINA NUOVA VALENZANO D

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO**CODICE DESCRIZIONE**

A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO
M	NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
R	RAPPORTO NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO
Y	RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

5. GIUSTIZIA SPORTIVA**5.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Geom. Mauro Zito (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 27/04/2005, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

--- GARE DEL 21/ 4/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ**AMMENDE**

€800

BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.

Propri sostenitori profevano espressioni gravemente ingiuriose nei confronti di un Dirigente Federale(la recidiva- con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

PREVIDERIO RUDY
TARANTINO VITO

(Francavilla Calcio)
(Taurisano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XIV infr)

MARINELLI MASSIMO (Stella Jonica S.Giorgio J)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)

DE FILIPPI FRANCESCO (Casarano S.P.A.)
MENGA LEONARDO (Monopoli)

PALUMBO VALERIO (San Giorgio Apricena)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

COLELLA FRANCESCO (Monopoli)
GIANNOTTA DANIELE (Pro Trepuzzi)

SARDELLA SABINO (San Giorgio Apricena)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

LOCONSOLE STEFANO (Acquaviva)
BIASCO STEFANO (Copertino)

CARRARA VINCENZO (Lucera Calcio)

Ammonizione con diffida (XII infr)

VOGLINO RENATO (Acquaviva)

AMORESE CLAUDIO (Lucera Calcio)

Ammonizione con diffida (VII infr)

GENCHI VITO (Acquaviva)
CIARAMITARO NICOLA (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)
DE RAZZA ANTONIO (Francavilla Calcio)

COSTANTINO BENEDETTO (Monopoli)
RICCIATO MARCO (Pro Trepuzzi)
TONDO ANGELO (Taurisano)

Ammonizione con diffida (III infr)

RIZZO ANDREA (A.Toma)
CARBOTTI GIANPIERO (Palagianello)

EMPOLO PAOLO (Real Altamura)

--- GARE DEL 24/ 4/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 800 FRANCAVILLA CALCIO

Propri sostenitori lanciavano in campo sputi che colpivano un'assistente dell'arbitro. Inoltre lanciavano alcune piccole pietre che raggiungevano il medesimo collaboratore sulla spalla e sulla testa, provocandogli momentaneo dolore (con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi)

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 28/ 5/2005 al sig. RUBINO ANGELO (FRANCAVILLA CALCIO)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.14 C.G.S. fino al 28/ 5/2005 al sig. BERLINGERI ANTONIO (TAURISANO)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 5/ 5/2005
DE FOCO ANGELO (CALCIO FASANO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

RAZZINI EMANUELE (Ostuni Sport)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)

LA SALANDRA ROBERTO (Lucera Calcio)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

CARROZZA ALESSANDRO (Copertino) FANTASTICO FRANCESCO (Pro Trepuzzi)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

DI TULLIO PIETRO (Bisceglie 1913 Donuva Apd) LEONE LORENZO (Brindisi 1912 S.R.L. S.D.)

Ammonizione con diffida (VII infr)

RICCI MARIO (Lucera Calcio)
PETRALLA ROCCO (Palagianello)

GIARDINO ALESSANDRO (Real Altamura)

Ammonizione con diffida (III infr)

MELILLO DOMENICO (Fortis Trani)
DI COSTE ARCANGELO (Francavilla Calcio)
ANTONETTI ROBERTO (Lucera Calcio)

GALASSO ELIO (Pro Trepuzzi)
VALERIO ANGELO (Pro Trepuzzi)

5.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

--- GARE DEL 23/4/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

ESPOSITO MARCELLO (Nuova Puglia Sport)
Colpiva con una testata al volto un avversario senza conseguenze.

Squalifica per una gara effettiva

FLORIO ALESSANDRO (San Severo)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

CAPOZZA MARCO (San Severo)

Ammonizione con diffida (X infr)

FERRI ANDREA MARCO (San Severo)

--- GARE DEL 24/ 4/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 28/ 5/2005 al sig. CAFFARELLA GIOVANNI (ATLETICO TRANI)

In qualità di componente della forza pubblica sostitutiva.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

DORATO MASSIMO	(Galatone A.S.D.)
PORCELLI ANTONIO	(Molfetta Calcio)
RUGGIERO MAURO	(Toritto)

Squalifica per una gara effettiva

PASCAZIO NICOLA	(Castellana)
BUTTIGLIONE LUCA	(Castellaneta)
BRUNO SALVATORE LUIGI	(San Donato)
CALASSO MARIO	(Virtus Martano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per quattro gare effettive

CARROCCIA LUIGI	(Galatone A.S.D.)
-----------------	-------------------

A fine gara teneva comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro che tentava di stratonare senza riuscirvi.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

GUALANO MICHELE (Arpifoggia)	MANCA DANIELE (Fiamma Sportiva Monteroni)
TERRONE LEONARDO (Atletico Trani)	MACI FRANCESCO (Novoli)
PANTALEO ALESSANDRO (Carovigno Calcio)	CAVALIERE ANGELO (S.Vito)
PALANTONE LUIGI (Castellaneta)	LEO FRANCESCO (San Donato)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

CASTRIOTTA FRANCESCO (Arpifoggia)	DELLI NOCI ALESSANDRO (Real Squinzano)
MANZARI GENNARO (Atletico Conversano)	GIANNUZZI ANDREA (Real Squinzano)

Ammonizione con diffida (VII infr)

SANGIRARDI GIUSEPPE (Atletico Conversano)	LAPORTA CLAUDIO (Castellana)
---	------------------------------

Ammonizione con diffida (III infr)

CARBONARA GAETANO (Atletico Trani)	DI BARI ANTONIO (Molfetta Calcio)
RIZZI RUGGIERO (Barletta)	GARZIA ROBERTO (Pro Italia Galatina)
D ONOFRIO TOMMASO (Castellaneta)	SERIO AMANUELE (San Pancrazio Salentino)
CIURLIA MAURO (Fiamma Sportiva Monteroni)	

5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

--- GARE DEL 21/ 4/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

FINOCCHIO SAVERIO (Putignano Calcio)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

ARMENISE DOMENICO (Pezze)
DI BELLO TOMMASO (Pezze)

PIZZOLLA FABIO (Pezze)

Ammonizione con diffida (III infr)

FERRARA ANTONIO (Pezze)

VITTORIONE VITO GIOVANNI (Putignano Calcio)

--- GARE DEL 24/ 4/2005 ---

GARE NON DISPUTATE O SOSPESSE

Gara NUOVA GIOVENTU' SUPERSANO - MIGGIANO del 24/ 4/2005

Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che al 21° minuto del 1° tempo la Soc. NUOVA GIOVENTU' SUPERSANO, che aveva iniziato la gara con n. 7 calciatori, Rimaneva in campo con soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;
visto ed applicato l'art. 12 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,
DELIBERA
di comminare alla Soc. NUOVA GIOVENTU' SUPERSANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3, in favore della soc. MIGGIANO.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA

NUOVA GIOVENTU' SUPERSANO

Vedi delibera

AMMENDE

€104

NUOVA DAUNIA

Alla fine del primo tempo calciatori e sostenitori avversari erano oggetto di un lancio di sputi nonché di insulti e minacce da parte dei sostenitori locali.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

Squalifica. Fino al 19/ 5/2005

BOGGIA FRANCESCO (CALCIO GIOIA)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per cinque gare effettive

ROLLO FRANCESCO

(Veglie)

Colpiva con calci un avversario ed a seguito del provvedimento di espulsione teneva comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

Squalifica per tre gare effettive

LEOPIZZI GIORGIO

(A. Stefanizzi Sogliano)

Colpiva con calci e pugni un avversario.

LONGO STEFANO

(Aradeo Calcio)

Colpiva con uno schiaffo un avversario.

CATANO FRANCESCO

(Canosa S.R.L.)

Colpiva con un forte calcio alla gamba un avversario per reazione ad un fallo subito.

GERARDI RICCARDO

(Casermette Arnesano)

Colpiva con uno schiaffo un avversario.

VECERA GIULIANO

(Peschici)

Colpiva con un pugno un avversario.

ANTONACI STEFANO

(Pro Neviano)

Teneva comportamento minaccioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

GRECO ANTONIO

(Pro Neviano)

Colpiva con calci e pugni un avversario.

CONTE GIORGIO

(Sternatia)

Colpiva con calci un avversario.

FORNARO ANTONIO (V.Mazzola Carosino)
Colpiva con un pugno al capo un avversario.

Squalifica per due gare effettive

CIUFFREDA LUIGI (Raffaele Castriotta)

Squalifica per una gara effettiva

PATISSO ENRICO	(Atletico Manduria)
MONTATORE SALVATORE	(Audace Barletta)
TOCCI GIOVANNI	(Fibal Pulsano 2000)
MURAGLIA FRANCESCO	(Nuova Polisportiva Noci)
ALVARO ANTONIO	(Raffaele Castriotta)
BORGIA VINCENZO	(San Giovanni Rotondo)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

PANARESE NICOLA (Putignano Calcio)	ONORATO VINCENZO (Troia)
IORE DONATELLO (Torremaggiore Calcio)	LEZZI STANISLAO (Veglie)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

GIANNONE DANILO (Aradeo Calcio)	FRANCO CRESCENZO (Fragagnano)
TRALLO SALVATORE (Canosa S.R.L.)	LIBERATORE IVANO (Nuova Daunia)
BIANCOFIORE NICOLA (Casamassima)	DECAROLIS ROBERTO (Putignano Calcio)
TRINCHERA PIETRO (Cavallino)	CAPOTOSTO LUIGI (San Giovanni Rotondo)
LATARTARA EMILIANO (Cisternino)	MARTINO GIOVANNI (Troia)
DELL OLIO ALBERTO (Corato)	CARRIERI EMANUELE (V.Mazzola Carosino)
SUMMA ALESSIO (Erchie)	

Ammonizione con diffida (X infr)

ARESTA GIANBATTISTA (Alberobello)

Ammonizione con diffida (VII infr)

ROMANELLI SALVATORE (Atletico Sandonaci)	GENTILE ANTONIO (Matinum)
SALAMINA DOMENICO (Casamassima)	CARPENTIERI LUIGI (Nuova Daunia)
CORVAGLIA GIOVANNI (Casermette Arnesano)	MISCIALI GIANFRANCO (Pro Neviano)
CAGNAZZO ANGELO (Lizzano)	

Ammonizione con diffida (III infr)

ZECCA GIUSEPPE (Calcio Lede)	MONDELLI MICHELE (San Giovanni Rotondo)
TEMPINI SALVATORE (Fibal Pulsano 2000)	CALDARAZZO FULVIO (Sternatia)
BISCEGLIA DONATO (Matinum)	GRASSO ANDREA (Sternatia)
D AMICO GIUSEPPE (Pro Neviano)	CORSO DANIELE (Troia)
TRIFOGLI FRANCESCO (Putignano Calcio)	LO BIANCO ANDREA (V.Mazzola Carosino)
ZERULO NUNZIO (Raffaele Castriotta)	

5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

RUBICHI DANIELE (Fabio Cariddi Cannole)
DE MAGISTRIS GIORGIO (Neretina Calcio)

FORNARO FRANCESCO (Virtus Locorotondo)

Ammonizione con diffida (III infr)

LOSETO FRANCESCO PAOLO (Bitetto)

CAPORUSSO GIUSEPPE (Libertas Palese)

--- GARE DEL 23/ 4/2005 ---

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

LUCIANO GIANLUCA (Soleto)

--- GARE DEL 24/ 4/2005 ---

PREANNUNCI DI RECLAMO

Gara NUOVA U.S. PIETRA - ATLETICO ORSARA del 24/ 4/2005

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' S.S. ATLETICO ORSARA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Gara SPORTIVA TRIGGIANO - SPORTING CLUB SAMMICHELE del 24/ 4/2005

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' SPORTING CLUB SAMMICHELE si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

RECLAMI

Gara NUOVA U.S. PIETRA - ATLETICO ORSARA del 24/ 4/2005

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che:

con preannuncio a mezzo fax del 25/04/2005 la società Atletico Orsara proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto;

al citato preannuncio non faceva seguito alcun reclamo entro i termini abbreviati indicati nel C.U.n° 39 del 24/3/05;

dal referto arbitrale risulta che la società Atletico Orsara ha rinunciato alla disputa della gara in oggetto; tale rinuncia deve considerarsi ingiustificata, con ogni relativa conseguenza;

tuttavia, dal supplemento allegato al rapporto di gara si evince anche che, mentre l'arbitro si accingeva ad iniziare la partita, l'allenatore della Società Atletico Orsara, sig. Caserta Corradino, veniva aggredito da due persone estranee, entrate sul terreno di gioco da un cancello lasciato incustodito;

in particolare una delle due indicate persone colpiva il sig. Caserta con due pugni in faccia, causandogli perdita di sangue dalla mandibola; mentre la seconda, impugnando un bastone di legno, gli si avvicinava con aria minacciosa, ma veniva prontamente bloccato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1) di dichiarare improcedibile il ricorso preannunciato dalla società Atletico Orsara, con conseguente addebito della relativa tassa;

2) di comminare alla società A.ORSARA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società U.S. PIETRA, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica;

3) di comminare alla società A.ORSARA l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;

4) di comminare alla società A.ORSARA l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

5) di comminare alla società Nuova U.S. PIETRA la sanzione dell'obbligo di disputare 2 partite a porte chiuse con effetto immediato.

Gara SPORTIVA TRIGGIANO - SPORTING CLUB SAMMICHELE del 24/ 4/2005

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che:

con preannuncio a mezzo telegramma del 25/4/05 la soc.Sammichele proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto;

il preannuncio, tuttavia, perveniva oltre il termine abbreviato indicato nel C.U.n° 39 del 24/3/05;

ad ogni buon conto, al preannuncio stesso non faceva seguito alcun reclamo;

tanto premesso

DELIBERA

1) dichiararsi improcedibile il reclamo proposto dalla soc. Sammichele con conseguente addebito della relativa tassa;

2) confermarsi il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore della società Sportiva Triggiano.

GARE NON DISPUTATE O SOSPESE

Gara SPORTING CLUB MESAGNE - DELTA SAN DONATO del 24/ 4/2005

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 7° minuto del primo tempo la società Delta San Donato , che aveva iniziato la gara con n° 7 calciatori, schierava in campo soli n° 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro;

Visto ed applicato l'Art. 12 comma 1 C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla Società Delta s.donato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0 in favore della società Sporting club mesagne

Gara REAL BARLETTA - RODI CALCIO del 24/ 4/2005

Il Giudice Sportivo

rilevato che la società RODI CALCIO non si è presentata sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;

Visti ed applicati gli articoli 12 C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF

DELIBERA

- 1) di comminare alla società RODI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società REAL BARLETTA; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società RODI CALCIO l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;
- 3) di comminare alla società RODI CALCIO l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

Gara ANDRISANI CALCIO 1995 TA - SPORTING del 24/ 4/2005

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 35° minuto del primo tempo la società Sporting di Sava , che aveva iniziato la gara con n° 8 calciatori, schierava in campo soli n° 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro;

Visto ed applicato l'Art. 12 comma 1 C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla Società Sporting Sava la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 7 - 1 in favore della società Andrisani Calcio quale miglior risultato conseguito sul campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO ORSARA

Vedi delibera.

DELTA SAN DONATO

Vedi delibera.

RODI CALCIO

Vedi delibera.

SPORTING

Vedi delibera,

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ATLETICO ORSARA -1
Vedi delibera

RODI CALCIO -1
Vedi delibera

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE: NUOVA U.S. PIETRA
Vedi delibera

AMMENDE

- €200 **GINOSA**
Alla fine del primo tempo, due persone non identificate entravano sul terreno di gioco ed ingiuriavano l'arbitro.
- €150 **ATLETICO ORSARA**
vedi delibera
- €150 **RODI CALCIO**
vedi delibera.
- €110 **ATLETICO ORSARA**
vedi delibera
- €110 **RODI CALCIO**
vedi delibera

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 28/ 5/2005 al sig. D ADDIEGO MAURIZIO (SPORTIVA TRIGGIANO)

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 15/ 5/2005 al sig. FRANCO GENNARO (ATLETICO GRAVINA)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

Squalifica. Fino al 28/ 5/2005
MINOIA LUIGI (TURI)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 28/ 5/2005

CARRASCA ANGELO (TORRE)

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per due gare effettive**

MILELLA GAETANO	(Atletico Modugno)
ADDOMADA FABRIZIO	(Gioventu Martina)
MONTINARO ALESSANDRO	(Merine)
MORGESE FRANCESCO	(Promaxima)
LOMONACO COSIMO	(Torre)

Squalifica per una gara effettiva

DE LEO MARCO	(Merine)
GIANGASPERO MASSIMILIANO	(Promaxima)
BRIGANTE ANTONIO	(Torchiarolo)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per due gare effettive**

ALOIA SAVERIO	(Montemesola)
A fine gara.	

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)

MENGA VITO (Gioventu San Michele)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

LAFRONZA PIERLUIGI (Atletico Gravina)	CISTERNINO PIETRO (Real S.Giovanni)
CATALANO MICHELE (Atletico Modugno)	

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

DE TULLIO NICOLA (Bitetto)	MAGALETTI MARINO (Promaxima)
DE LORENZIS PIERLUIGI (Libertas Palese)	ADDARIO ALBERTO (Real Corato)
VLASSIS TEODORO (Marconi)	CANNONE NUNZIO (Real Corato)
ALOIA SAVERIO (Montemesola)	RIZZO ANDREA (San Cesario Aria Sana)
PALMIERI VITO GIUSEPPE (Nuova Valenzano)	LAMBRESCHI DOMINIQUE (Sannicola Calcio)
MICCOLIS DAVIDE (Ortona Calcio)	ESPERTI MAURIZIO (Torre)
ANGELINI LUCA (Otranto)	PORCELLUZZI GIANLUCA (Ursus Trani)
CARIDDI STEFANO (Otranto)	CODA CLAUDIO (Viestese)
SALVADORE ANDREA (Otranto)	COLUCCI ANTONIO (Virgilio Maroso Candela)

Ammonizione con diffida (X infr)

CASSANELLI FRANCESCO OMAR (Montemesola)	VINCENTI DAVIDE (Tavianese)
---	-----------------------------

Ammonizione con diffida (VII infr)

ANTONAZZO DONATELLO (Corsanese)	MENGOLI ALBERTO (Olimpia)
MELILEO SILVANO (Melileo A.S. Taurisano)	STAMERRA GABRIELE (Sannicola Calcio)
CUCURACHI ANTIMO (Merine)	

Ammonizione con diffida (III infr)

MASTROMARINO NICOLA (Atletico Calcio Mottola)
NOCCO VITO (Atletico Calcio Mottola)
ELIA MICHELE (Atletico Modugno)
MILELLA GAETANO (Atletico Modugno)
VITALE GIUSEPPE (Atletico Modugno)
ANNESI ANTONIO (Corsanese)

CARACCIOLO FEDERICO (Corsanese)
DE NICHILLO IGNAZIO (Pro Molfetta Calcio)
CAPUTO CARMINE GIUSEPP (San Cesario Aria Sana)
SCALETTA IGNAZIO (Santeramo)
MAGELLANO FABIO (Sporting Club Sammichele)
VOLPE VITO (Sportiva Triggiano)

5.1.5. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

--- GARE DEL 23/ 4/2005 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 23/ 5/2005 al sig. PACUCCI NICOLA (CALCIO CAPURSO)

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 23/ 5/2005 al sig. SCHIRONE PIETRO (CALCIO CAPURSO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per quattro gare effettive

TERLIZZI LUIGI (Lucera Calcio)

Dopo essere stato sostituito si alzava dalla panchina e rivolgeva al pubblico gesti e parole sconvenienti e volgari.

Squalifica per tre gare effettive

TOTARO GIUSEPPE (Lucera Calcio)

Colpiva con un pugno sulla nuca un avversario

CORSANO GIUSEPPE (Novoli)

Espulso per doppia amminizione a fine gara rivolgeva frasi irrispettose e minacciose nei confronti dell'arbitro

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

GAROFALO MICHEL (Novoli)

Ammonizione con diffida (VII infr)

CONSALVO FRANCESCO (Calcio Capurso)

DI SIENA FRANCESCO PAOLO (Lucera Calcio)

Ammonizione con diffida (III infr)

5.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione del Rag. Giacomo LATTANZI e del Prof. Pasquale COLAIANNI(componenti)e del sig. Michele SIRAGO(rappresentante AIA),nella riunione del 27aprile 2005 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA

Gara: U.S.V.MAZZOLA CAROSINO – A.S.ATL. MOLA del 10 aprile 2005 (Reclamo del calciatore FRAPPAMPINA FABIO, tesserato con l'A. S. Atl. Mola, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico(cfr. Com. Uff.n. 42 del 14 aprile 2005).

Il calciatore Frappampina Fabio ha proposto reclamo avverso la squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo fino al 30 ottobre 2005, assumendo che non aveva colpito con un pugno un calciatore avversario e che il fallo commesso nei suoi confronti era involontario;

Sentito il calciatore e rilevato che quanto dedotto dal reclamante non trova conferma negli atti ufficiali,per cui appare congrua la sanzione inflitta dal Primo Giudice;

P.Q.M.

D E L I B E R A

Respingere il reclamo presentato dal calciatore Frappampina Fabio,incamerando la tassa versata di euro 65,00 e restituendo l'ulteriore somma di euro 65,00 versata in più.

CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA

Gara: SPORTING SAVA – POLISPORT MONTEMESOLA DEL 17 aprile 2005 (Reclamo della Pol. Montemesola avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 43 del 21 aprile 2005).

La Pol. Montemesola ha presentato reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, assumendo che in distinta era stata indicata inizialmente la data di nascita del calciatore della Società Sporting Sava ,sig. D'ADAMO NICOLA(21 marzo 1989) , successivamente corretta con la data 21 marzo 1990.

La Commissione Disciplinare osserva che il reclamo è inammissibile ,perché a norma delle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 171/A della FIGC del 22 febbraio 2005,pubblicato sul Com. Uff.n. 39 del 24 marzo 2005 del Comitato Regionale Puglia ,il reclamo in oggetto doveva pervenire a questa Commissione entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. Montemesola e, per l'effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 09/05/2005.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 28/04/2005.

IL SEGRETARIO
Antonio Rossiello

IL PRESIDENTE
Vito Tisci